

Cass. 4 febbraio 2019, n. 3177 – Pres. MANNA - Rel. MAROTTA - P.P. (Avv. Petrocelli) – I.M. (Avv.ti Casavola – Spagnolo).

Qualifiche giornalistiche – Collaboratore Fisso – Prestazione quotidiana ed esclusiva – Possesso dello *status* di giornalista pubblicista - Diritto alla costituzione del rapporto di lavoro dipendente – Non sussiste – Diritto alle differenze retributive - Sussiste

L'attività di giornalista svolta da un Collaboratore Fisso in modo continuativo ed esclusivo a scopo di guadagno rientra pur sempre nel concetto di 'professione di giornalista' e, in quanto tale, è bisognosa di previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti a pena di nullità del contratto.

Cass. 24 maggio 2019, n. 14262 – Pres. BALESTRIERI – Rel. PONTERIO – A.L. (Avv.ti Fezzi – Boralì) – I.S. 24 O. (avv. Bianchi).

Qualifiche giornalistiche – Collaboratore Fisso – Prestazione quotidiana ed esclusiva – Possesso dello *status* di giornalista pubblicista - Diritto alla costituzione del rapporto di lavoro dipendente – Sussiste.

E' legittima l'attività giornalistica svolta, anche in modo esclusivo e continuativo, dal Collaboratore Fisso iscritto nell'elenco dei pubblicisti.

Il dato fattuale, dello svolgimento in modo esclusivo dell'attività di Collaboratore Fisso, non può costituire criterio univoco per attrarre l'esercizio di attività nella professione del giornalista professionista, a cui, in realtà, sono riservati compiti diversi e più complessi.

*

Il Collaboratore Fisso, iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, può svolgere l'attività giornalistica in via esclusiva? La risposta alle Sezioni Unite.

di Francesco Alvaro^{*1}

Premessa

A distanza di qualche mese, la Suprema Corte ha assunto una posizione antitetica su di una problematica afferente al rapporto di lavoro giornalistico sprovvista di precedenti giurisprudenziali.

La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che il giornalista inquadrato nella qualifica del Collaboratore Fisso, regolamentata dall'art. 2 del CCNLG, possa essere

¹ Avvocato in Firenze – Dottore di Ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

impiegato a tempo pieno, qualora sprovvisto dello *status* di giornalista professionista, in quanto in possesso della iscrizione nell'albo dei giornalisti pubblicisti.

In entrambe le vertenze, i giornalisti, impiegati con un semplice rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, avevano rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, con l'inquadramento nella qualifica del Collaboratore Fisso ed il riconoscimento delle predette differenze retributive.

Le rispettive Corti di Appello adite (di Roma e di Milano) sono arrivate alle medesime conclusioni, affermando che la prestazione resa a tempo pieno ed in via esclusiva dal Collaboratore Fisso, iscritto nell'elenco dei giornalisti pubblicisti, sia affetta da nullità, in quanto solamente il giornalista professionista può dedicarsi alla relativa attività in forma professionale.

In ragione della predetta nullità, è stata ritenuta preclusa la costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ed ai ricorrenti è stato riconosciuto soltanto il diritto alle differenze retributive maturate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c..

In sostanza, le Corti di merito hanno ritenuto di applicare alla fattispecie in esame il medesimo principio (l'unico fino ad ora noto) applicato alla qualifica del giornalista Redattore, relativamente al quale è sempre stato ritenuto che: *"Per l'esercizio dell'attività giornalistica di Redattore ordinario è necessaria la iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti. Ne consegue che il contratto giornalistico concluso con un Redattore non iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 cod. civ. e il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito"*(da ultimo)².

Pertanto, la Suprema Corte è stata chiamata a confermare, o smentire, l'applicabilità di simile principio al Collaboratore Fisso, impiegato in via esclusiva per una testata giornalistica

*

² In argomento, sia consentito il rinvio a F. ALVARO, *Il rapporto di lavoro giornalistico*, Milano, 2010, pag. 65. In giurisprudenza, si rimanda a Cass. 10 gennaio 2019, n. 442; Conf. Cass. 21 aprile 2017, n. 10158.

La Sentenza n. 3177/2019

Questa pronuncia ha ritenuto fondato l'assunto sopra prospettato in base ai seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 45 della L.P., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 168/2016, solamente chi è iscritto all'albo dei professionisti è un "giornalista" che esercita (e può esercitare) la professione in via continuativa ed esclusiva;

- ai pubblicisti non è consentito di esercitare la professione, potendo questi solamente esercitare l'attività giornalistica *"senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status"*;

- ai sensi del contratto collettivo giornalistico (combinato disposto dagli artt. 2 e 36 ccnlg) i collaboratori fissi sono *"anch'essi 'giornalisti' ove prestino attività lavorativa con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio e svolgano tale attività con carattere di professionalità e cioè in modo esclusivo"*;

- *il know how richiesto per fare il Redattore o il Collaboratore Fisso "giornalista professionista" è lo stesso ... esso non cambia sol per l'esistenza o meno d'un vincolo di presenza quotidiana ... non vi sono differenze qualitative tra Redattore e Collaboratore Fisso ove quest'ultimo svolga attività giornalistica con le caratteristiche della continuità e dell'esclusività"* (il principio è desunto richiamando Cass. 21424/2015);

- il pubblicista è un giornalista non professionale: acquisisce l'iscrizione nel relativo elenco senza sostenere alcun esame, ma solo a fronte della pubblicazione di taluni articoli sulle testate; ha la possibilità di avere più impieghi in più campi;

- la figura del pubblicista *"può coincidere con quella di un medico, di un avvocato. ecc. o semplicemente di una persona appassionata di uno specifico argomento che metta a disposizione le proprie competenze di una o più testate giornalistiche"*;

- il giornalista professionista, invece, lavora stabilmente per una testata giornalista e per tale ruolo deve avere la padronanza tecnica della professione in tutti i suoi aspetti;

- è tale anche il ruolo del Collaboratore Fisso che assicuri un contributo professionale ed una continuità ed esclusività del rapporto, che lo rendano organizzabile in modo strutturale dalla direzione della testata;

- se la differenza tra Redattore e Collaboratore Fisso consiste in un dato meramente quantitativo (la quotidianità, o meno, della prestazione), segue che, di per sé non può esonerare dal controllo di qualità insito nell'obbligo di iscrizione nel medesimo albo;

- per questo, il Collaboratore Fisso che svolga lavoro giornalistico in modo professionale deve essere iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti (il principio è desunto da quanto prospettato da Cass. 27608/2006);

- in base al disposto dell'art. 1, L. n. 69/1963 (Legge Professionale dei giornalisti), sia nella versione originaria, sia nel testo modificato dall'art. 5, L. n. 198/2016, il Collaboratore Fisso è pur sempre un giornalista professionista, ossia un lavoratore che esercita la "professione di giornalista", se opera in modo continuativo ed esclusivo;

- ed infatti, la locuzione "professione di giornalista" evoca le caratteristiche della professionalità e della esclusività e non solo della continuità.

*

La sentenza n. 14262/2019.

A soluzioni diametralmente opposte è pervenuta la pronuncia più recente, la quale, in ragione del mutato orientamento, repentino e ravvicinato, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 374, c. 2, c.p.c..

I principi fondanti il *revirement* in commento possono essere così riassunti:

- tutti i precedenti resi in argomento riguardano i termini e le modalità di esecuzione dell'attività da parte del giornalista inquadrato come Redattore;

- anzi, alcune pronunce sembrano dare per scontato che chi svolga attività giornalistica come Collaboratore Fisso possa essere iscritto nell'elenco professionisti o nell'elenco dei pubblicitari³;

- la professione giornalistica non è altro che un'attività esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno (in tal senso anche la precedente Cass. n. 3177 del 2019);

³ Il riferimento è a Cass. n. 12252 del 20 agosto 2004.

- in base all'art. 1 della L. n. 69/1963, l'attività giornalistica diviene professione in quanto esercitata "in modo esclusivo e continuativo";
- tale esclusività non è richiesta per i pubblicitari che possono esercitare "anche" altre professioni e impieghi;
- la distinzione tracciata dall'art. 1 della legge n. 69 del 1963 tra professione dei giornalisti professionisti (attività esercitata in modo esclusivo) e attività giornalistica dei pubblicitari non appare simmetricamente riprodotta nell'art. 45 della medesima L.P., che utilizza il termine "professione" in un significato diverso rispetto all'art. 1 cit.;
- che il predetto art. 45 nel prevedere che "*Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale*") non può riferirsi ai soli giornalisti professionisti ed al relativo elenco;
- la norma, infatti, si riferisce all'albo professionale nella sua interezza e non allo specifico elenco nel quale confluiscono i giornalisti professionisti;
- se così non fosse, dovrebbe concludersi che nessun divieto sia posto dalla legge quanto all'esercizio dell'attività giornalistica di pubblicitario senza previa iscrizione nel relativo elenco nell'albo;
- sul punto, appare pregnante la modifica apportata dalla L. n. 198 del 2016 laddove ha esplicitato che "*Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicitari dell'albo istituito presso l'Ordine*";
- il legislatore del 2016 ha reso esplicito ed imposto un significato più ampio dell'espressione "*professione di giornalista*" utilizzata nell'art. 45, L.P., da intendere come attività giornalistica, comprensiva di quella svolta sia dal giornalista professionista e sia dal pubblicitario, nelle diverse forme descritte dall'art. 1 della legge n. 69 del 1963;
- la nuova formulazione dell'art. 45, in modo espresso e senza che possano esservi dubbi, consente di riferire il titolo e la professione di giornalista sia ai professionisti e sia ai pubblicitari, come definiti dall'art. 1 della legge; dal che discende che anche per i pubblicitari (come pacificamente ritenuto per i giornalisti professionisti) deve esistere un'attività giornalistica subordinata legittimamente esercitabile;

- il giornalista professionista ed il giornalista pubblicista svolgono mansioni caratterizzate da una differenza qualitativa, relativa al possibile inquadramento ai sensi del CCNL di categoria e non solo quantitativa, dovuta alla frequenza ed intensità di impiego;

- che simile differenza anche qualitativa delle mansioni attribuibili al giornalista professionista e al pubblicista è, d'altra parte, il riflesso del diverso percorso professionale previsto dalla legge n. 69 del 1963 per le due figure;

- non è ravvisabile alcuna ragione logica e giuridica per cui il Collaboratore Fisso debba necessariamente essere un giornalista professionista e non possa essere un pubblicista, anche ove eserciti di fatto l'attività in modo esclusivo, per scelta o per necessità, risultando le caratteristiche delineate dall'art. 2 c.n.l.g. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) assolutamente compatibili con quelle descritte dall'art. 1, L. n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi).

*

Questa seconda pronuncia appare essere più convincente, in quanto fondata su di una analitica ricostruzione del sistema fondante la professione giornalistica, costituito dalla Legge Professionale e dal Contratto Collettivo di categoria.

*

Giornalista professionista e Giornalista pubblicista: due diversi *status* legittimanti lo svolgimento della “professione” giornalistica.

La sentenza n. 14262/2019 trae spunto da una fondamentale osservazione: la professione giornalistica, per essere legittimamente resa, necessita dell'iscrizione dell'albo dei giornalisti (art. 45, L.P.), il quale deve considerarsi nella sua interezza e, pertanto, comprensivo dell'elenco dei giornalisti professionisti e di quello dei giornalisti pubblicisti.

La professione giornalista, in sostanza, non è appannaggio esclusivo dei professionisti, potendo essere integrata anche dallo svolgimento dell'attività prestata dai giornalisti pubblicisti.

La Corte ha ritenuto, in tal modo, di sgomberare il campo dall'equivoco ingenerato da quanto previsto dall'art. 1 della L.P., il quale riconduce la professione giornalistica a quella esercitata in modo esclusivo e continuativo dai giornalisti professionisti e qualifica come semplice attività, svolta anche in corrispondenza con altre professioni o impieghi, quella non occasionale resa dai giornalisti pubblicisti.

Ad avviso di chi scrive, la correttezza delle conclusioni rassegnate nella pronuncia si desume da due elementi: il primo, la Legge Professionale non impone al pubblicista di esercitare la propria attività in maniera non esclusiva, ammettendo solamente simile eventualità; il giornalista professionista è titolare di prerogative professionali diverse rispetto a quelle del giornalista pubblicista, potendo svolgere un complesso di attività precluse a quest'ultimo.

Andiamo per ordine.

La prima deduzione è stata affermata al punto 37 della sentenza, ove si afferma che *“non è ravvisabile alcuna ragione logica e giuridica per cui il Collaboratore Fisso debba necessariamente essere un giornalista professionista e non possa essere un pubblicista, anche ove eserciti di fatto l'attività in modo esclusivo, per scelta o per necessità, risultando le caratteristiche delineate dall'art. 2 c.n.l.g. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) assolutamente compatibili con quelle descritte dall'art. 1, L. n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi)”*.

Del resto, la questione pare essere stucchevole e priva di una reale valenza.

Infatti, il pubblicista potrebbe dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento dell'attività giornalistica seppure per più testate, ed in ragione di una molteplicità di rapporti di lavoro, dipendente ed autonomo.

Pertanto, l'esclusività e la professionalità dell'attività non potrebbero comunque essere escluse, seppure in presenza di un potenziale divieto a non operare, in via esclusiva, per un solo datore di lavoro o per un unico committente.

A fronte di simile possibile condizione, i requisiti della quotidianità e della esclusività, valutati come elementi qualificatori del “professionismo giornalistico”, non paiono poter rappresentare gli

elementi imprescindibili al fine di considerare legittima o nulla la costituzione di un rapporto di lavoro con un pubblicitista.

Non foss'altro perché la soluzione, in un senso o nell'altro sarebbe rimessa alla volontà del giornalista di svolgere, o meno, in via esclusiva l'attività giornalistica (arrivando in tal modo al paradosso che sarebbe nulla la prestazione "non esclusiva" svolta in favore di una testata, da parte di soggetto dedito "in via esclusiva" all'attività giornalistica, in favore di più editori).

Non è un caso, infatti, che l'art. 8 del CCNLG vieta la costituzione di più rapporti di lavoro solo nell'ambito della qualifica del giornalista Redattore, la quale, si vedrà, può essere attribuita solamente ai giornalisti professionisti.

In ragione di ciò, esclusa la rilevanza dirimente dell'elemento quantitativo dato dall'impegno nello svolgimento dell'attività, il tratto distintivo idoneo a qualificare la prestazione del giornalista professionista rispetto a quella del giornalista pubblicitista, non può che attenersi al contenuto dell'attività svolta e, quindi, quindi, all'ambito qualitativo della prestazione.

*

Il dato da cui dover trarre le fila è quello relativo al caso in cui solo il giornalista professionista può svolgere le mansioni del Redattore.

Infatti, il CCNL di categoria, fin da quello avente valenza *erga omnes* (DPR n. 153/1961⁴), ai sensi della L. n. 741/1959 (c.d. L. Vigorelli), ha riservato ai giornalisti professionisti l'inquadramento nella qualifica di Redattore e lo svolgimento della prestazione interna alle Redazioni, centrali e decentrate.

Ai giornalisti pubblicitisti, il contratto collettivo, ha consentito l'inquadramento nelle qualifiche del Collaboratore Fisso (art. 2 CCNLG)⁵ e del Corrispondente (art. 12 CCNLG)^{6 7}.

⁴ AA.VV., *Problemi di interpretazione e di applicazione della legge 1959, n. 741, sui minimi di trattamento economico normativo ai lavoratori*, Milano, 1962.

⁵ I collaboratori fissi sono " ... i giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

- continuità di prestazione allorquando il Collaboratore Fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;

Questo aspetto, perfettamente colto dalla pronuncia in commento, non era stato in alcun modo valorizzato dalla pronuncia n. 3177/2019, la quale non aveva in alcun modo considerato che i professionisti ed i pubblicisti se, da un lato, hanno piena legittimazione allo svolgimento della prestazione giornalistica, dall'altro, sono titolari di prerogative "professionali" ben diverse e distinte che denotano come la seconda categoria rappresenti un "minus" rispetto alla prima (anzi, la sentenza ha dedotto che la quotidianità e l'esclusività costituiscono l'elemento che denota la professionalità del giornalista) .

Infatti, solo il professionista, può operare all'interno delle Redazioni, ricoprendo, egli solo, tutte le qualifiche menzionate nell'art. 11 del contratto (Redattore, in tutte le diverse declinazioni, vice e capo servizio; vice e capo Redattore).

Simile distinzione, non v'è dubbio, riveste un ambito assolutamente qualitativo ed attiene all'inquadramento professionale dei due *status*, il quale rileva indipendentemente dal dato quantitativo dell'impiego.

Di questo, la sentenza n. 14262/2019 ha dato pienamente atto, affermando che *"solo al primo (al Redattore professionista) è richiesto il coinvolgimento nella cd. cucina redazionale, implicante la più ampia elaborazione del prodotto da editare, sotto il profilo della definitiva revisione e selezione degli articoli e sotto il profilo della composizione del giornale da pubblicare, laddove l'impegno del Collaboratore Fisso (che può essere anche un pubblicista) si concreta nel redigere*

- vincolo di dipendenza allorché l'impegno del Collaboratore Fisso si porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;

- responsabilità di un servizio allorché al predetto Collaboratore Fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

⁶ Sono i giornalisti "di giornali quotidiani o periodici e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche se non collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale" con la Redazione". Come può vedersi, l'art. 12 del contratto non contiene una vera e propria definizione della figura, limitandosi a determinarne l'entità della retribuzione. In ogni caso, il Corrispondente, al pari del Collaboratore Fisso, opera all'esterno della Redazione, in un determinato ambito territoriale, in assenza di alcuna specifica competenza per materia (questo elemento lo caratterizza dal Collaboratore Fisso. I Corrispondenti a cui fa riferimento la disposizione in esame si distinguono dai Corrispondenti Redattori, richiamati dall'art. 5 CCNLG, operanti da New York e Roma, oppure titolari di Uffici di Corrispondenza di testate che dedicano normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina. In merito alla qualificazione del Corrispondente Redattore si rimanda a Cass. 8 gennaio 2019, n. 190 e Cass. 01 febbraio 2019, n. 3136. Nello stesso senso, già Cass. 5 maggio 2010, n. 10833; Cass. 18 aprile 1990, n. 3191; Cass., 09 marzo 1998, n. 2611.

⁷ Il contratto del 1959, all'art. 36, nel disciplinare la prestazione dei pubblicisti, non richiamava l'art. 12, al cui attività, in origine, pareva ammessa solo per i professionisti.

normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici o compilare rubriche”.

Questo principio è sacrosanto, ed è il presupposto unico alla cui esistenza può essere attribuita la qualifica del Redattore, la quale, però configura una prestazione di lavoro affetta da nullità, e tutelata dall’art. 2126 c.c., qualora resa da un pubblicista.

Nell’ordine.

Non v’è dubbio che la mansione del Redattore viene ad essere integrata da una pluralità di attività peculiari, precluse al Collaboratore Fisso (ed al corrispondente), le quali denotano l’inserimento nel contesto funzionale della redazione e contribuiscono *alla programmazione e alla configurazione finale del prodotto editoriale*⁸

In dette attività rientrano:

- la scelta, la revisione, la definizione dell’impaginazione degli articoli;
- la titolazione e l’impostazione del "menabò";
- la partecipazione alle riunioni del corpo dei redattori per la preparazione del giornale;
- la partecipazione alla chiusura della pagina,
- la verifica ed il controllo degli articoli redatti dai collaboratori o dai corrispondenti “ex art. 12 cnlg”⁹.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sia proprio l’attività redazionale a caratterizzare la prestazione del Redattore, il quale, pertanto, è l’unico titolare dell’attività di cucina redazionale, da svolgersi con apporto originale¹⁰, tanto da poter essere anche escluso dalla elaborazione degli articoli¹¹.

⁸ Cass. 27 marzo 1998, n. 3272, in *Foro It.*, 1998, I, 1392; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166, in *Foro It.*, 1992, I, 3322, con nota di R. MOCCIA, *Il mestiere di scrivere: mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro giornalistico*.

⁹ Cass., 12 agosto 2008, n. 21540; Cass., 07 novembre 2001, n. 13778, in *Foro It.*, 2002, I, 1070; Cass. 27 marzo 1998, n. 3272, in *ivi*, 1998, I, c.1392; in *Riv. Crit. Dir. Lav.*, 1998, p. 686.

¹⁰ Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166.

¹¹ Cass. civ., 09 febbraio 1985, n. 1073. In dottrina si rimanda a D. D’AMATI, *Il lavoro del giornalista*, Padova, 1989, p. 81, il quale, però, seppur concorda con il fatto che la mansione del Redattore presupponga lo svolgimento dell’attività di cucina redazione, afferma che questa è meramente routinaria, ritenendo, invece, più qualificante l’attività di scrittura e di elaborazione di articoli. Per una panoramica generale sulla giurisprudenza, di merito e di legittimità, si rimanda a F. ABRUZZO, *Il lavoro giornalistico nella giurisprudenza*, in www.odg.mi.it/node/30746.

In ragione di ciò, in assenza dei tratti caratterizzanti le attività redazionali, deve essere considerato Collaboratore Fisso il giornalista che frequenti assiduamente la Redazione, rimanendo estraneo alla “vita di Redazione”, in ragione del fatto che detta sua presenza “può avere le più varie giustificazioni, tra cui profili di autonoma determinazione del giornalista e, ad esempio di facoltativa utilizzazione da parte sua di opportunità logistiche messe a disposizione della testata”¹².

Del resto, non possono essere la scrittura e la redazione degli articoli a qualificare la prestazione del Redattore¹³, dal momento che il fare informazione deve considerarsi l’attività propria del giornalista, indipendentemente dall’inquadramento posseduto¹⁴, come confermato dall’art. 2 del CCNLG, secondo cui il Collaboratore Fisso è deputato a redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici¹⁵.

Concorde la dottrina, ad avviso della quale: *“Alla raccolta della notizia deve far seguito l’attività propriamente intellettuale di elaborazione; questo aspetto, più tipico e caratterizzante l’attività giornalistica si esplica nella realizzazione dei titoli, delle didascalie, dei sommari, per mezzo dei quali si ha la trasformazione del fatto, quale materiale grezzo,*

¹² Cass. n. 30 marzo 2017, n. 8256.

¹³ Esemplari, sul punto, sia Cass. 20 agosto 2003, n. 12252, che ha ritenuto inconferente, ai fini del riconoscimento della qualifica, il numero (imponente) degli articoli prodotti dal giornalista che, però, era risultato del tutto estraneo alla titolazione dei pezzi e alla scelta delle eventuali fotografie di accompagnamento, sia Cass. 01 febbraio 2019, n. 3136, ad avviso della quale, ai fini della distinzione tra le diverse qualifiche giornalistiche “non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l’esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi)

¹⁴ Si può affermare, infatti, che: *“l’attività giornalistica consiste nella diffusione, attraverso gli organi di informazione, di notizie e di fatti, acquisiti, elaborati e commentati criticamente e verificati in modo e forme tali da risultare, sempre e comunque, rispondenti alla verità sostanziale dei fatti narrati”*, così, M. PEDRAZZA GORLERO *Il giornalismo nell’ordinamento* in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, p. 664. Anche la giurisprudenza si è cimentata nella definizione dell’attività giornalistica, individuandola come l’informazione critica su avvenimenti di attualità, diretta alla generalità di cittadini, per il tramite della raccolta, della selezione, dell’elaborazione, della presentazione e del commento della notizia, posta in essere con il dovere insopprimibile di informare e criticare liberamente, lealmente e secondo buona fede, rispettando la verità sostanziale dei fatti e delle norme che tutelano l’altrui personalità: Cass., 20 febbraio 1995, n. 1827, in *FI*, 1995, I, 1152, in *Giust. Civ.*, 1995, I, 211, con nota di M. FRANCO; in *Not. Giur. Lav.*, 1995, 550; Cass., 12 dicembre 1996, n. 11107, in *Foro It*, 1997, parte I, 811, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1997, II, p. 476, con nota di M. CARO, Cass. 01 dicembre 2008, n. 28519.

¹⁵ In questo senso Cass. 22 novembre 2018, n. 30265. Il principio è confermato da Cass. 30 marzo 2017, n. 8256, ai sensi della quale: *“... la figura del Collaboratore Fisso si caratterizza per una attività continuativa che ha per oggetto il controllo della notizia, la sua elaborazione e quindi la stesura del pezzo o dell’articolo, con modalità di acquisizione delle notizie e verifica delle stesse su un particolare tema, che non necessariamente devono essere espletate in redazione”*. Si vedano, Cass. 8 febbraio 2011, n. 3037; Cass. 5 maggio 2010, n. 10833; Cass. 20 gennaio 2001, n. 833; Cass. 9 marzo 1998, n. 2611.

*in notizia così come prospettata al pubblico. Questa attività, insieme al passaggio dei pezzi dei collaboratori, alla partecipazione alla riunione della redazione fa del giornalista un soggetto non isolato, ma inserito come corpo organico nella vita di redazione, partecipando a tutti gli aspetti di essa*¹⁶.

Una conclusione, questa, recentemente accolta da Cass. n. 32153/2018, che ha sottolineato come solamente al Redattore sia richiesto il coinvolgimento nella cd. cucina redazionale, implicante la più ampia elaborazione del prodotto da editare, sotto il profilo della definitiva revisione e selezione degli articoli e sotto il profilo della composizione del giornale da pubblicare¹⁷ ed accolta anche da Cass. n. 29182/2018, secondo cui l'attività del Redattore si caratterizza per l'inserimento funzionale in una Redazione *“che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale”*¹⁸.

Dette attività sono di pertinenza esclusiva del giornalista professionista e, qualora fossero prestate da soggetto sprovvisto del relativo *status*, il rapporto sarebbe affetto da nullità ed il lavoratore non potrebbe rivendicare il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, il quale verrebbe ad essere tutelato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c..

Ad avviso della giurisprudenza, infatti:

- l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro giornalistico, nella qualifica di Redattore, o di praticantato giornalistico;

- lo svolgimento di mansioni di Redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto iscritto solamente in detto elenco non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 cod. civ. per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso che tra gli effetti fatti salvi rientri il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione¹⁹.

¹⁶ Così, S. CHIUSOLO – M. BORALI, *op. cit.*, p. 18. Sia consentito, sul punto, il rinvio a F. ALVARO, *op. cit.*, pag. 95 e ss..

¹⁷ Cass. 25 giugno 2009 n. 14931; Cass. 09 marzo 2004 n. 4797.

¹⁸ La sentenza richiama Cass. 27 marzo 1998, n. 3272; Cass. n. 14913 del 2009.

¹⁹ Il principio è stato recentemente confermato da Cass. 10 gennaio 2019, n. 442; e Cass. 11 gennaio 2018, n. 508.

Questo principio è quello erroneamente applicato al Collaboratore Fisso dalla sentenza n. 3177/2019, che ha inteso sovrapporre i caratteri di due qualifiche incompatibili nell'ambito del complessivo inquadramento voluto dal sistema.

La diversa strutturazione qualitativa propria delle due figure (quella del Redattore e quella del Collaboratore Fisso) e, quindi, della concreta operatività dei diversi *status* posseduti dal giornalista (quello del professionista e quello del pubblicista) si può anche desumere dal diverso percorso riservato alle due figure e presupposto dell'acquisizione di due diverse professionalità.

Questo ulteriore aspetto è stato ampiamente delineato ed evidenziato nella sentenza n. 14262/2019 (mentre è stato disatteso ed obliterato dalla pronuncia n. 3177/2019).

E' indubitabile che l'accesso al professionismo sia caratterizzato da un percorso formativo "a tutto tondo", nell'ambito del quale, attraverso il praticantato, il giornalista viene preparato allo svolgimento dell'attività nel contesto redazionale, cioè nel contesto operativo diretto al confezionamento, alla predisposizione, alla programmazione, alla lavorazione del giornale²⁰.

In tal modo, superato l'esame di abilitazione, che è possibile sostenere dopo almeno 18 mesi di praticantato, egli è pronto ad operare sia nello scrivere, per fare informazione, e compiere così l'attività giornalistica intesa nel senso di divulgare l'informazione, sia nello svolgimento di tutte le attività collaterali necessarie ed indispensabili affinché il prodotto editoriale sia nelle condizioni di essere portato a compimento.

Il giornalista pubblicista, invece, per ottenere l'iscrizione all'albo professionale (elenco dei pubblicisti) deve semplicemente dimostrare di avere pubblicato articoli, per un biennio ed a titolo oneroso e, quindi, di avere maturato la giusta esperienza per poter divulgare l'informazione in maniera professionale (come preteso dall'art. 45, L.P.). Quindi, è formato solo per scrivere gli articoli, non avendo

²⁰ La pratica professionale costituisce il presupposto indefettibile per l'accesso allo *status* di giornalista professionista, e ciò perché, trascorso il periodo minimo di pratica, corrispondente a 18 mesi, l'aspirante giornalista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 L.P., potrà sostenere la prova di idoneità professionale, così come disciplinata dal successivo art. 32 e dagli artt. 44, 45 e 46 del Regolamento di attuazione. Ai sensi dell'art. 34 CCNLG Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà: impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate - previo rimborso delle spese concordate; comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale.

svolto, nel percorso prodromico all'iscrizione al relativo albo, alcuna attività interna al contesto redazionale.

In presenza di simile contesto e del connotato qualitativo idoneo ad identificare i due ambiti professionali ²¹, l'aspetto quantitativo dell'impiego relativo allo svolgimento delle due diverse qualifiche, quella del Redattore e quella del Collaboratore fisso, assume una valenza residuale, se non, addirittura, neutra.

Del resto, come correttamente chiarito dalla sentenza n. 14262/2019, non vi è motivo per ritenere che, nel rispetto delle attività a lui riservate, il Collaboratore Fisso non possa essere titolare di un impiego esclusivo, seppure in possesso dello *status* di pubblicista²².

Si noti, sul punto, che nessuna indicazione in tal senso proviene dal contratto collettivo di settore, che, nel qualificare la prestazione del Collaboratore Fisso, all'art. 2, evoca la continuità della collaborazione del giornalista, senza, tuttavia, porre un particolare limite alla frequenza della collaborazione.

Ciò si desume dalla circostanza che, dal punto di vista retributivo, la disposizione, per la parte economica fissa l'entità del compenso, a condizione che il giornalista fornisca "*almeno*" un determinato numero di articoli.

²¹ Talvolta non sono mancate interpretazioni eccessivamente restrittive relativamente alla diversità delle attività proprie delle diverse qualifiche. Secondo Cass., 10 marzo 2004, n. 4941, soltanto l'attività del Redattore "*è caratterizzata dall'autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse*. L'impostazione, come del resto emerge dalla trattazione, non pare essere corretta in quanto, come detto, sia le altre qualifiche giornalistiche (Collaboratore Fisso e corrispondente), sia il pubblicista, svolgono l'attività giornalistica, la quale, si è evidenziato, è caratterizzata dalla elaborazione, valutazione ed analisi delle notizie. In questo senso, Cass., 27 marzo 1998, n. 3272, in *Foro It.*, 1998, I, 1392 "*la preventiva attività di raccolta delle informazioni destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, la stesura di pezzi e di articoli, l'inchiesta come modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema caratterizza in ogni caso l'attività giornalistica. Una simile attività è dunque propria anche del corrispondente, il quale non può limitarsi al semplice reperimento e alla trasmissione delle notizie: come giornalista fornisce notizie elaborate, servizi, inchieste*". Sulla differenza tra notizia e servizio si rinvia a L. BONESCHI – P. ZANELLI, *Il contratto dei giornalisti*, in P. ZANELLI, *Il contratto dei giornalisti*, Bo, p. 26, secondo cui la notizia è costituita dalla semplice descrizione dell'evento, mentre il servizio contiene il commento, l'analisi e la valutazione del fatto.

²² Sul punto, la sentenza ha così affermato: "*a parere di questo collegio, dal punto di vista sistematico, non è ravvisabile alcuna ragione logica e giuridica per cui il collaboratore fisso debba necessariamente essere un giornalista professionista e non possa essere un pubblicista, anche ove eserciti di fatto l'attività in modo esclusivo, per scelta o per necessità, risultando le caratteristiche delineate dall'art. 2 c.n.l.g. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) assolutamente compatibili con quelle descritte dall'art. 1, L. n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi)*".

Ciò non esclude che le collaborazioni possano essere molto superiori alla predetta entità²³.

Sul punto si è sviluppato un filone giurisprudenziale di legittimità, secondo cui *“Ove il numero delle collaborazioni sia particolarmente elevato e superiore a quello pattuito, il giudice, ai fini della equa determinazione della retribuzione, non può limitarsi ad un aumento proporzionale della stessa in rapporto al maggior numero di articoli o rubriche rispetto a quelli concordati, dovendo anche tenere conto di tutti gli altri parametri previsti dalla disposizione collettiva”*²⁴.

Del pari, ad avviso di chi scrive, nessuna prescrizione in tal senso può essere desunta dal tenore dell'art. 1 della L.P., il quale ha il pregio di considerare giornalisti *“anche”* i pubblicisti, individuati nei soggetti impiegati nell'opera giornalistica in via non occasionale e pure nell'eventuale in presenza di altre *“professioni o impieghi”*.

La norma ha una finalità inclusiva, diretta a legittimare la natura pienamente giornalistica pure di chi non esercita l'attività in via esclusiva, ma, certamente, non impone alcun limite all'esercizio dell'attività del menzionato pubblicista che, pertanto, potrebbe *“anche”* non essere titolare di altri impieghi e professioni e svolgere la propria attività giornalistica nel limite e nel rispetto delle prerogative ad esso proprie.

*

Un'ultima osservazione in argomento, rispetto ad una circostanza sulla quale nessuna delle due sentenze in commento si è soffermata e che porterebbe a confermare l'erroneo convincimento fatto proprio nella sentenza n. 3177/2019, secondo cui, si è visto, il giornalista pubblicista deve necessariamente essere un soggetto prestatore all'attività giornalistica, che di questa non possa fare una professione.

Il CCNLG, all'art. 36, c. 1, ammette che il giornalista pubblicista possa esercitare l'attività in via esclusiva, prestando opera quotidiana e con orario di massima pari a 36 ore, garantendo ai medesimi il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti.

²³ *“Il Collaboratore Fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag ...) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese”*.

²⁴ Cass. 12 dicembre 2018, n. 32153; Cass. 09 gennaio 2014 n. 290.

Simile evenienza è ammessa nelle realtà editoriali per le quali non vige l'obbligo di assunzione di giornalisti professionisti, ai sensi dell'art. 5 CCNLG²⁵ e, quindi, non è applicabile a nessuna delle vicende decise dalle pronunce in commento.

Nonostante ciò, la previsione non può assumere un significato dirimente in ordine alla possibilità che il pubblicitista possa dedicarsi in via esclusiva alla professione giornalistica.

Del resto, non si dimentichi, che la professionalità giornalistica in capo al pubblicitista era stata sancita dalla Corte Costituzionale, nel lontano 1968, con la pronuncia n. 98, che ha legittimato la direzione dei giornali quotidiani da parte del giornalista pubblicitista nell'ambito di qualsiasi testata.

I presupposti della pronuncia possono essere così riassunti:

- è da escludersi che l'attività direzionale sia in qualche modo obiettivamente incompatibile con la circostanza che il pubblicitista non esercita il giornalismo in modo esclusivo (tanto è vero che, secondo quanto disponeva il capoverso dello stesso art. 46, L.P. egli poteva assumere la direzione o la vicedirezione responsabile dei periodici e delle agenzie diversi da quelli oggetto del divieto);

- l'iscrizione all'Ordine rende possibile la vigilanza sull'operato del giornalista, indipendentemente dallo status dal medesimo posseduto;

- si può anche convenire sulla opportunità che, ove si tratti di quotidiani o di periodici ed agenzie di particolare importanza, le funzioni direttive vengano affidate a chi sia dedito esclusivamente al giornalismo e posseda i particolari requisiti che si esigono per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti: ma è certo che non ci si trova qui in presenza di un pubblico interesse né, a maggior ragione, di un interesse generale.

Ora, seppure è vero che la fattispecie non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso esaminato, relativo ad un rapporto di lavoro reso presso un quotidiano, la previsione contrattuale appare utile a smentire l'assunto perpetrato nella sentenza, a parere della quale, come più volte si è affermato, il pubblicitista non avrebbe facoltà di operare in via esclusiva.

²⁵ In sostanza l'impiego di pubblicitisti a tempo pieno risulta possibile solamente presso i periodici minori.

La tutela ordinistica all'esercizio della professione è del resto sempre stata sancita dall'art. 45 L.P., il cui testo è stato aggiornato con la riforma di cui alla L. n. 198/2016²⁶ e che oggi dispone: *“Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave”*.

Simile disposizione, ad avviso della sentenza n. 14262/2019 corrobora ulteriormente la legittimità dell'esercizio professionale dell'attività giornalistica da parte del pubblicista, in quanto *“in modo espresso e senza che possano esservi dubbi, consente di riferire il titolo e la professione di giornalista sia ai professionisti e sia ai pubblicisti, come definiti dall'art. 1 della legge; dal che discende che anche per i pubblicisti (come pacificamente ritenuto per i giornalisti professionisti) deve esistere un'attività giornalistica subordinata legittimamente esercitabile”*.

²⁶ La norma, nella versione precedente all'intervenuta riforma, disponeva che: *“Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave”*.